

406. Legge 10 marzo 1955 n. 122. Approvazione ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi a Roma, fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, il 23 dicembre 1950: a) Accordo concernente il regolamento delle obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario dipendenti dal trattato di pace e dagli accordi successivi; b) Accordo per il regolamento di alcune questioni relative alle opzioni; c) Accordo concernente la ripartizione degli archivi e dei documenti di ordine amministrativo e di interesse storico riguardanti i territori ceduti ai termini del Trattato di pace; d) Accordo concernente il regime di protezione dei diritti di proprietà letteraria e artistica; e) Accordo per il regolamento di alcune questioni in materia ferroviaria previste dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo di Belgrado in data 18 agosto 1948; f) Protocollo di firma.

Questa legge è stata pubblicata in GU 30 marzo 1955 n. 73 supplemento ordinario, ed è entrata in vigore il 14 aprile 1955.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

1. Sono approvati i seguenti accordi:

a) Accordo concernente il regolamento delle obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario dipendenti dal trattato di pace e dagli accordi successivi, e scambio di note;

b) Accordo per il regolamento di alcune questioni relative alle opzioni, e scambio di note;

c) Accordo concernente la ripartizione degli archivi e dei documenti di ordine amministrativo e di interesse storico riguardanti i territori ceduti ai termini del Trattato di pace, e scambio di note;

d) Accordo concernente il regime di protezione dei diritti di proprietà letteraria e artistica;

e) Accordo per il regolamento di alcune questioni in materia ferroviaria previste dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo di Belgrado in data 18 agosto 1948;

f) Protocollo di firma.

2. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi suddetti ed ai relativi allegati e scambi di note a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

3. All'onere derivante dalla esecuzione degli accordi di cui all'art. 1 si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo generale della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.